



CITTA' DI VIGEVANO

Regolamento sui diritti di partecipazione dei cittadini e consulte

Approvato con deliberazione N. 42 del 14/06/2001

“Regolamento sui diritti di partecipazione dei cittadini e consulte”

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio dei diritti di partecipazione dei cittadini e delle consulte in attuazione di quanto disposto dal Titolo VII dello Statuto del Comune.
2. In particolare sono disciplinate le modalita' di svolgimento delle seguenti forme di partecipazione:
 - a) istanze e proposte ad organi del Comune;
 - b) petizioni sottoscritte da almeno trenta persone;
 - c) consulte.

Art.2 (Esercizio del Diritto)

I diritti previsti dal presente regolamento sono esercitati dai cittadini residenti.

Art. 3 (Istanze)

1. Le istanze di cui all'art. 48 dello Statuto del Comune, rivolte agli organi dell'Amministrazione comunale, vengono presentate in carta libera, sono sottoscritte e indicano con chiarezza la persona o le persone cui devono essere date le risposte ed il recapito cui devono pervenire.
2. Le istanze possono venire presentate direttamente al Sindaco, qualora gli interessati non conoscano quale sia l'organo competente per materia.
3. L'organo competente esamina l'istanze e risponde agli interessati entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.
4. Il Dirigente del settore competente provvede direttamente alla risposta qualora l'argomento rientri nell'ambito della propria competenza.
5. Qualora la natura della risposta lo consenta, l'istanza puo' essere evasa, informalmente, tramite colloquio verbale o telefonico, cui seguira' comunicazione scritta.

Art. 4 (Petizioni)

1. Le petizioni di cui all'art. 48 dello Statuto del Comune sono sottoscritte da almeno trenta persone, contengono l'indirizzo dei firmatari ed indicano con chiarezza la persona o le persone cui deve essere indirizzata la risposta e il recapito delle medesime.

2. Le petizioni sono presentate in carta libera alla Segreteria Generale, che provvede a protocollarle e a trasmetterle al Dirigente del settore competente alla istruttoria sulla risposta.

3. Alle petizioni viene data risposta scritta dal Sindaco, dall'Assessore oppure dal Presidente del Consiglio, sentita la Commissione competente, entro il termine di tre mesi oppure , entro lo stesso termine, dal dirigente quando sia di carattere gestionale.

Art . 5 (Proposte)

1. Le proposte di atti di competenza del Consiglio vengono presentate in carta libera alla Segreteria Generale e sono successivamente trasmesse al Presidente del Consiglio.

2. Alla proposta e' allegata una relazione illustrativa, con non meno di cinquanta firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito.

3. Nell' ipotesi in cui la proposta manchi di adeguato supporto documentale, il Presidente del Consiglio Comunale o la commissione consiliare competente possono richiedere elementi di valutazione, prima di sottoporre la proposta al Consiglio.

4. Al termine dell' istruttoria la proposta viene iscritta all' ordine del giorno del Consiglio per la discussione.

Art. 6 (Consulte)

1. In conformità all'art. 45 comma 3 dello Statuto sono istituite le consulte che operano con le finalità previste dallo Statuto stesso. Le consulte sono organismi consultivi chiamati ad esprimere pareri non vincolanti e/o proposte.

Art. 7 (Consulta del commercio - Competenze)

1. La Consulta del Commercio esprime parere, su richiesta dell'Amministrazione, nelle seguenti materie:

- provvedimenti relativi alla disciplina generale degli orari di apertura delle attività commerciali;
- nuovi regolamenti in materia di commercio o modifiche degli esistenti;
- atti di pianificazione commerciale generale.

Alla consulta vengono comunicati dall'Amministrazione i provvedimenti in materia di apertura, trasferimento di sede, ampliamento delle superfici di medie e grandi strutture di vendita.

Art. 8
(Consulta del Commercio - Composizione)

1. La Consulta del Commercio e' composta da:
 - sei rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale in rapporto al numero di iscritti nel territorio comunale;
 - due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, maggiormente rappresentative a livello territoriale.
2. Possono partecipare, senza diritto di voto:
 - il Sindaco o suo delegato;
 - il Dirigente del Settore o suo delegato
3. Alle sedute possono essere chiamati a partecipare studiosi ed esperti dei problemi della distribuzione ogni volta che sia ritenuto necessario; costoro non partecipano alle votazioni.

Art. 9
(Consulta cittadina permanente per l'abbattimento e l'osservazione della situazione delle barriere architettoniche e della comunicazione – Competenze)

1. La Consulta cittadina per l'abbattimento e l'osservazione della situazione delle barriere architettoniche e della comunicazione, nell'ambito delle proprie finalità, provvede a:
 - individuare le barriere architettoniche e della comunicazione;
 - suggerire soluzioni tecniche adeguate per la loro eliminazione;
 - esprimere suggerimenti sui programmi e/o progetti ad essa sottoposti dal Comune;
 - esaminare istanze o segnalazioni in materia di barriere architettoniche dai singoli cittadini residenti nel territorio comunale;
 - promuovere campagne di sensibilizzazione ed informazione in materia di barriere architettoniche e della comunicazione.
2. La Consulta, designa due dei suoi membri – uno per le disabilità sensoriali e uno per quelle motorie - a partecipare alla commissione comunale per la viabilità. Designa, inoltre, gli esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche per la partecipazione in commissioni e/o organismi che ne prevedano la presenza.

Art. 10
(Consulta cittadina permanente per l'abbattimento e l'osservazione della situazione delle barriere architettoniche e della comunicazione -
Composizione)

1. La consulta per l'abbattimento e l'osservazione della situazione delle barriere architettoniche e della comunicazione e' composta da:
 - un rappresentante per ogni associazione formalmente costituita che rappresenti e tuteli gli interessi morali e materiali dei disabili intellettivi, fisici e sensoriali;

- quattro delegati, senza diritto di voto, individuati dal Sindaco, in rappresentanza dei settori: - Servizi Sociali; - Educativo (C.R.H.); - Polizia Municipale; - Lavori Pubblici.
- 2. Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, gli assessori ai Servizi Sociali e ai Lavori Pubblici.
- 3. Alle sedute possono essere chiamati a partecipare studiosi ed esperti ogni volta che sia ritenuto necessario; costoro non partecipano alle votazioni.

Art. 11

(Consulta cittadina per l'ambiente - Composizione)

1. La consulta per l'ambiente e' composta da:
 - Assessore con delega all'ecologia;
 - un rappresentante per ogni associazione ambientalista formalmente costituita;
 - tre rappresentanti ciascuno nominato da una Circoscrizione.
2. Alle sedute possono essere chiamati a partecipare studiosi ed esperti ogni volta che sia ritenuto necessario; costoro non partecipano alle votazioni.

Art 12

(Consulta cittadina per l'ambiente - Competenze)

La Consulta cittadina per l'ambiente e' organismo consultivo con competenza a:

- formulare proposte nella materia di competenza;
- esaminare le relazioni periodiche prodotte dall'Osservatorio dell'Ambiente.

Art. 13

(Funzionamento delle consulte)

1. Le consulte eleggono al loro interno un Presidente ed un Vice Presidente.
2. Le sedute, in prima convocazione, sono valide quando siano presenti la meta' più uno dei componenti. In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti. Qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità le deliberazioni dovranno rispecchiare le diverse posizioni espresse dai componenti.
4. La consulta e' convocata dal Presidente, quando ne ravvisi la necessità o quando ne e' fatta richiesta da almeno tre membri.
5. I membri possono essere sostituiti con le stesse modalità della nomina quando, per qualunque motivo, vengano a cessare dalla carica.
6. Il segretario e' scelto dal Presidente fra i membri della Consulta e svolge le seguenti funzioni:
 - compila e aggiorna l'elenco dei nominativi dei membri della consulta;
 - cura la convocazione mediante avvisi scritti diramati anche a mezzo fax, almeno 7 giorni prima della riunione;
 - tiene i verbali delle sedute.

7. Le consulte si riuniscono periodicamente; la sede e' presso il Comune di Vigevano, anche in edifici decentrati.

Art. 14
(Durata in carica)

Le consulte durano in carica 4 anni.

Art. 15
(Disposizioni finali)

Con successivi provvedimenti possono essere istituite, ove vengano avanzate richieste nell'interesse di categorie sociali, altre consulte dirette a garantire la partecipazione dei cittadini e delle associazioni.